NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

# Art. 30

## Ambiente del lavoro e tutela della salute

Al personale di cui al presente capo e' attribuita l'indennita' di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Universita'.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 |
| Titolo | III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria |
| Capo | I — Personale docente |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-30-ambiente-del-lavoro-e-tutela-della-salute/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it